



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 1/17

1) Sulla responsabilità per l'infortunio occorso a un lavoratore in nero.

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 51947 del 6 dicembre 2016 (u. p. 10 novembre 2016).

La Corte di Cassazione si sofferma, in questa sentenza, sulla **definizione di lavoratore** ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell'obbligo della tutela della sua salute e sicurezza. Il lavoratore, infatti, secondo quanto indicato nell'articolo 2 comma 1 lettera a) del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito della organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, ha sostenuto la suprema Corte, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Ne deriva che il datore di lavoro ha *l'obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa*, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito territoriale.

Il fatto, l'iter giudiziario e il ricorso in Cassazione.

La Corte d'Appello ha confermato la condanna pronunciata dal locale Tribunale nei confronti del titolare di un'impresa individuale ritenuto responsabile dell'infortunio occorso ad un lavoratore, operaio in nero, il quale all'interno dello stabilimento dell'impresa stessa durante le operazioni di posa in opera di alcuni pannelli in polycarbonato isolanti di ampie dimensioni da collocarsi sulla controsoffittatura degli uffici, fino a raggiungere il colmo del capannone, dopo essere salito su una scala a forbice, è precipitato al suolo da un'altezza di tre metri circa e si è schiantato sulla sottostante scrivania in cristallo, riportando gravissime lesioni ad un occhio e al massiccio facciale.

All'imputato è stata contestata sia una colpa generica sia la violazione di specifiche norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, e precisamente: la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008, contenente l'individuazione delle procedure per l'esecuzione dei lavori in quota, la mancata richiesta ai lavoratori del rispetto delle norme di sicurezza (utilizzo di un trabattello e dei necessari dispositivi di protezione individuale) in violazione dell'art. 18 comma 1 lett. f) del D. Lgs. n.81/2008, il mancato controllo dell'osservanza di queste prescrizioni, il mancato adempimento, in favore della persona offesa, degli obblighi di informazione e di formazione sui rischi specifici cui ciascun lavoratore era esposto in ragione dell'attività svolta, e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione (artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008) oltre a una negligenza, ricavabile dall'art.2087 c.c., consistita nella mancata adozione, nell'esercizio dell'impresa, delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori anche occasionali, e, nello specifico, delle tecniche necessarie a ridurre al minimo i rischi connessi all'esecuzione dei lavori in quota.

La Corte di Appello ha quindi deciso che le modalità di svolgimento del lavoro erano state di estrema pericolosità, che il datore di lavoro non aveva adottato alcuna misura di prevenzione idonea al tipo di lavorazione in quota, che nella condotta dell'infortunato non era ravvisabile un comportamento abnorme, che gli obblighi gravanti sull'imprenditore di predisporre le misure di protezione collettiva ed i dispositivi di protezione individuale avevano come destinatari non solo i lavoratori subordinati ma tutti i soggetti operanti nell'ambiente di lavoro, e dunque, nello specifico caso, anche l'infortunato che lavorava, senza un regolare contratto, come "tuttofare" e veniva chiamato secondo necessità.

L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, lamentandosi, come motivazione principale, che la Corte territoriale, una volta esclusa l'esistenza di un lavoro subordinato, avrebbe dovuto accertare almeno l'esistenza di un lavoro autonomo, che comprendesse l'attività da cui era poi originato l'evento, mentre nel caso in esame allo stesso non era stato affidato alcun incarico di collaborare con gli altri operai nelle opere di manutenzione interna del capannone. Per tale ragione quindi, secondo il ricorrente, non era ravvisabile a suo carico alcun profilo di colpa poiché nel processo di causazione dell'evento lesivo si era inserita, come causa estranea, la condotta dello stesso infortunato, esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute.

Le decisioni della Corte di Cassazione

1. Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione. *"Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro"*, ha sostenuto la stessa, *"si applicano a chiunque ponga in essere una prestazione lavorativa in senso lato, anche occasionale o senza retribuzione ovvero per imparare un mestiere, sicché la tutela, oltre a riguardare i lavoratori subordinati, si estende a tutte le persone che vengano a trovarsi in situazioni di pericolo connesse all'attività esercitata, a prescindere dall'eventuale mancato perfezionamento di un contratto e dall'episodicità della prestazione"*. Ciò, ha quindi precisato la suprema Corte, *"in base*

all'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008, che definisce 'lavoratore' colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione" per cui, di conseguenza, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale. A tale principio di diritto, ha quindi proseguito la Sez. IV, si sono uniformati i giudici del merito i quali, nella ricostruzione hanno ben evidenziato che al momento dell'infortunio l'infortunato stava lavorando con altri operai al montaggio di una controsoffittatura, in una situazione di totale pericolo dovuta alla assenza di misure di protezione e dotazioni di sicurezza idonee a prevenire le cadute dall'alto, e senza aver ricevuto una formazione e informazione in merito ai rischi specifici connessi al genere di attività che ha occasionato il sinistro, ignorando perfino la natura non portante del controsoffitto, il cui sfondamento per il peso esercitato ha originato la caduta sulla sottostante scrivania.

Sono state pertanto ritenute corrette le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello a sostegno della pronuncia di condanna del datore di lavoro, responsabile di tutte le violazioni delle norme antinfortunistiche indicate nell'imputazione, peraltro non contestate nel ricorso. Le condotte omissive accertate hanno quindi spiegato efficacia causale nella determinazione dell'evento lesivo, evento che, con alta probabilità logica, non si sarebbe verificato in caso di rispetto nelle norme cautelari. Nessuna iniziativa, altresì, era stata assunta dall'imputato per controllare che i lavori all'interno del capannone in ristrutturazione venissero eseguiti in sicurezza con l'osservanza delle regole di cautela, in maniera da neutralizzare anche eventuali comportamenti imprudenti degli operai. La sentenza impugnata è stata del pari ritenuta immune da censure laddove ha affermato, da un lato, che un'eventuale consapevolezza del lavoratore infortunato della complessiva inadeguatezza del cantiere allestito all'interno del capannone non valeva ad elidere la responsabilità dell'imputato, e, dall'altro, che se il datore di lavoro si fosse conformato alle regole di cautela e avesse preso in doverosa considerazione, stante la sua posizione di garanzia, anche un eventuale comportamento inadeguato del lavoratore, l'infortunio non si sarebbe verificato.

"Il rispetto delle norme prevenzionali infatti", ha così concluso la Corte di Cassazione che ha quindi **rigettato il ricorso e confermata la condanna dell'imputato**, *"ha lo scopo di ridurre al minimo il rischio di incidenti che è fisiologico possano avere alla base l'errore dell'operatore, generato anche da imprudenza. Proprio al fine di scongiurare tali eventi nefasti, evitabili rispettando gli standard di sicurezza imposti dalla legge, vi sono soggetti chiamati al ruolo di garanzia in favore degli operatori esposti al rischio antinfortunistico: essi non possono pretendere esonero di responsabilità in caso di condotta inadeguata del lavoratore, fatto salvo il contegno abnorme, che si configura in caso di comportamento anomalo, assolutamente estraneo alle mansioni attribuite, esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere"*.

Fonte : olympus.uniurb.it - Vedi all.sic .1



2) Interventi Inail per favorire il reinserimento delle persone con disabilità da lavoro.

L'Inail informa che per il 2017 mette a disposizione 21,2 milioni di euro per sostenere i datori di lavoro negli interventi di conservazione del posto di lavoro, fino a 150 mila euro per ciascun progetto. Parte anche la campagna di comunicazione per dare forza al modello di servizio del nuovo Inail che mette al centro la piena inclusione della persona con disabilità.

Interventi per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro,

l'adeguamento e l'adattamento delle postazioni di lavoro e la formazione. Sono queste le tre tipologie di interventi per le quali il datore di lavoro può beneficiare di rimborso o anticipo delle spese, come previsto dal nuovo Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, approvato lo scorso 11 luglio con la determina numero 258 del presidente Massimo De Felice, in attuazione di quanto disposto dalla legge di Stabilità 2015. Ai fini di assicurare un'applicazione omogenea su tutto il territorio, l'Inail ha pubblicato una circolare che fornisce elementi a chiarimento e supporto del nuovo regolamento.

Entro i limiti degli importi annualmente stanziati – nel 2017 pari a 21,2 milioni di euro. L'Istituto rimborsa e/o anticipa ai datori di lavoro le spese relative alla realizzazione degli interventi di reinserimento lavorativo, fino a un massimo di 150mila euro per ciascun progetto personalizzato. La circolare, in particolare, illustra le modalità di attuazione delle misure previste dal regolamento finalizzate a fornire sostegno ai datori di lavoro per ottemperare agli obblighi di inclusione delle persone con disabilità per infortunio o malattia professionale nella fase del reinserimento lavorativo, in via prioritaria con la stessa mansione svolta prima dell'evento lesivo oppure con una mansione diversa. Gli interventi sono individuati nell'ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato che prevede il coinvolgimento del lavoratore, delle equipe multidisciplinari territoriali dell'Istituto e la partecipazione attiva del datore di lavoro, che cura direttamente la fase esecutiva in piena rispondenza alle misure organizzative e a ogni altra peculiarità aziendale.

In particolare, per gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche, che comprendono gli interventi edilizi, impiantistici e domotici, è previsto un limite massimo di spesa rimborsabile dall'Inail pari a 95mila euro. Per gli interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro, quali arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, il rimborso può arrivare fino a un massimo di 40mila euro. Per gli interventi di formazione la spesa massima rimborsabile è pari a 15mila euro. Rientrano tra tali interventi, l'addestramento all'utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature di lavoro, la formazione e tutoraggio utili ad assicurare, ove possibile, lo svolgimento della stessa mansione ovvero la riqualificazione professionale per svolgerne un'altra. Nei limiti complessivi fissati per ciascuna tipologia di intervento, al datore di lavoro è rimborsato il 100% delle spese sostenute per il superamento o l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento delle postazioni di lavoro. L'importo che l'Inail può rimborsare per gli interventi di formazione è invece pari al 60% del costo totale.

L'introduzione del danno biologico nell'oggetto della tutela garantita dall'Inail, di cui al d. lgs. n. 38/2000, ha determinato un radicale mutamento nel sistema di protezione del lavoratore contro i rischi da lavoro, incidendo di conseguenza sulla connotazione delle prestazioni fornite dall'Istituto. Ai lavoratori infortunati e tecnopatici devono dunque essere garantite tutte le prestazioni necessarie per il recupero dell'integrità psicofisica, comprensive di quelle necessarie per il reinserimento socio-lavorativo. L'obiettivo delle attività messe in campo è dare forza al modello di servizi del nuovo Inail, attraverso il quale la persona con disabilità da lavoro diventa destinataria non solo di prestazioni economiche che indennizzano il danno biologico, ma anche di una più articolata gamma di interventi personalizzati diretti a favorire il massimo recupero delle funzioni lese e la piena integrazione in ambito familiare, sociale e lavorativo. Il Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro – in attuazione dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – si inserisce in questo contesto.

Nella consapevolezza della importante funzione svolta dall'informazione istituzionale per rendere conoscibili e comprensibili ai non addetti ai lavori provvedimenti che presentano necessari profili di tecnicismo, Inail ha organizzato anche una campagna di comunicazione sul 'Reinserimento', che è partita il 31 dicembre 2016 e si articolerà tra la seconda metà di gennaio e il mese di febbraio, con il coinvolgimento della stampa quotidiana e periodica, le reti televisive, internet e i social media. L'attività di informazione proseguirà per tutto il 2017 con eventi territoriali organizzati delle sedi territoriali Inail con la partecipazione degli stakeholder, al fine di dare la più ampia informazione sulle modalità di attivazione degli interventi a tutela delle persone con disabilità da lavoro per la conservazione del posto di lavoro.

Fonte: www.sicurambiente.it/news



Approfondimenti

Cosa sta accadendo nel nuovo Ispettorato nazionale del lavoro?

Un Comunicato del Coordinamento spontaneo ispettori INL (Comunicato n. 26 allegato) permette di conoscere l'evoluzione e le possibili criticità in merito all'organizzazione del neo costituito Ispettorato nazionale del lavoro.

Secondo il Coordinamento dalle bozze circolate in queste settimane sull'organizzazione che si sta delineando, emergerebbe "un quadro desolante, anche rispetto alle già misere caratteristiche dell'Agenzia istituita, invece di quella che avrebbe dovuto riunire in un unico organismo pubblico tutti i mezzi e il personale delle ex DTL/DIL, alcune direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le forze ispettive dell'INPS e tutto l'INAIL, a prescindere dall'esito che il referendum costituzionale avrebbe avuto sulle competenze in merito alla salute e sicurezza del lavoro".

Fonte: [INL- vedi all.sic.2](#)

Assistenza e ricostruzione, il sito ricostruzionelazio.it



ROMA – Ricostruzionelazio.it. La Regione comunica che è online il sito che raccoglie informazioni e servizi online per cittadini imprese ed enti dei Comuni colpiti dal sisma.

Il sito raccoglie sia le informazioni per la ricostruzione che quelle per l'assistenza alla popolazione. Sul fronte assistenza riporta indicazioni su sanità ed esenzioni, diritto allo studio, viabilità, sostegno ai lavoratori e attività produttive. Quindi ricostruzione: guide per delocalizzazione temporanea di attività

agricola, produttiva, contributi per ricostruzione abitazione con danni lievi – liv B.

Presenti l'accesso alla piattaforma Mude Modello Unico Digitale per l'Edilizia e a giorni verranno pubblicati i moduli per ripristino danni lievi e delocalizzazioni attività.

Numero verde: 800 900 707.

Info: Regione Lazio, online sito ricostruzionelazio.it

Inquinamento Indoor: il vademecum .

Poche regole semplici ma che possono migliorare la qualità dell'aria degli ambienti in cui viviamo. Le indica l'Istituto Superiore di Sanità che attraverso l'opuscolo "L'aria della nostra casa, come migliorarla?" vuole fornire ai cittadini una guida chiara per difendersi dagli agenti inquinanti che possono alterare le caratteristiche ambientali dei luoghi chiusi. Nelle nostre case sono presenti, infatti numerose sorgenti di inquinanti dell'aria che possono costituire un rischio per la nostra salute. Dal fumo di sigaretta, che è il principale inquinante, all'uso di detersivi, candele o incensi. Attraverso il vademecum l'ISS fornisce una guida per imparare a proteggersi con alcuni semplici accorgimenti.

Che cosa è ?

L'inquinamento indoor è una forma di alterazione ambientale che interessa i luoghi chiusi. E' determinato da comportamenti o fattori messi inconsapevolmente in atto, come la scorretta abitudine di non areare gli ambienti quando si cucina o si utilizzano deodoranti o prodotti per la pulizia domestica ma anche dalla presenza di materiali di costruzione o di mobili da arredo che al loro interno possono contenere e sprigionare determinate sostanze inquinanti.

Il Gruppo di Studio nazionale (GdS)

L'Istituto Superiore di Sanità, nel 2010, ha istituito il Gruppo di Studio Nazionale sull'Inquinamento Indoor coordinato dal Dott. Gaetano Settimo con l'intento di fornire un'azione di supporto per l'adeguamento dell'Italia agli standard comunitari e di promuovere attività di informazione finalizzata ad evitare i rischi connessi ad errati comportamenti che provocano inquinamento indoor.

Fonte : www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro . Vedi all.sic .3

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttaro.

Chiuso in data 27/01/2017